



enasc
PATRONATO

**RENDITA AI
SUPERSTITI
(RENDITA PER MORTE)**



Patronato ENASC - Direzione Generale
Via Angelo Barogni, 75 - 00153 Roma
Tel. 0658333803 - Fax 065817414

Rendita ai Superstiti

NATURA DELLA PRESTAZIONE

Economica. La rendita non è soggetta a tassazione IRPEF.

CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

La morte del lavoratore causata dall'infortunio o dalla malattia professionale.

REQUISITI PER AVER DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

- Coniuge: nessun requisito;
- Figli:
 - fino al 18° anno di età, nessun requisito;
 - fino al 21° anno di età, frequenza di scuola media superiore, vivenza a carico e assenza di lavoro retributivo;
 - fino al 26° anno di età, frequenza di corso normale di laurea, vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito;
 - maggiorenni inabili al lavoro;
- Genitori, vivenza a carico;
- Fratelli e sorelle, vivenza a carico e convivenza.

La legge di bilancio 2019 ha rivisto l'istituto della vivenza a carico, introducendo una soglia di reddito quale limite per poter beneficiare della prestazione della rendita nel caso di genitori e/o fratelli superstiti a seguito di eventi mortali.

DECORRENZA

Dal giorno successivo alla morte del lavoratore.

DURATA

- Coniuge: fino alla morte o a nuovo matrimonio;
- Figli:
 - fino al 18° anno di età per tutti i figli;
 - fino al 21° anno di età per studenti di scuola media superiore o professionale;
 - per la durata normale del corso di laurea, ma non oltre il 26° anno di età per gli studenti universitari;
 - maggiorenni inabili al lavoro, finchè dura l'inabilità.

In mancanza di coniuge e figli:

- Genitori naturali o adottivi, fino alla morte;
- Fratelli e sorelle, negli stessi termini validi per i figli.

CALCOLO DELLA RENDITA

Ai superstiti dei lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita è calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria.

La misura della rendita è stabilita come segue:

- 50% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio;
- 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori.

In mancanza di coniuge e figli:

- 20% a ciascun genitore naturale o adottivo;
- 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle.

La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare la retribuzione presa a base per il calcolo della rendita. In caso contrario le quote di rendita vengono adeguate in proporzione.

Con l'emanazione del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, art. 11 comma 1, l'assegno viene rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, con apposito D.M., sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

COME SI OTTIENE LA RENDITA

In caso di infortunio mortale provvede direttamente l'Inail su denuncia del datore di lavoro.

Se il datore di lavoro non presenta la denuncia, l'Inail provvede, su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto, in base alla

documentazione sanitaria presentata da cui è possibile rilevare la causa della morte.

In caso di decesso del titolare di rendita diretta, l'Inail provvede su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto, a presentazione della documentazione sanitaria da cui è possibile rilevare la causa della morte. L'Inail è comunque tenuto a comunicare ai superstiti la possibilità di presentare la richiesta di rendita.

Dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Inail, i superstiti hanno 90 giorni di tempo per poter presentare la richiesta stessa.

Quando il reddituario muore per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, su domanda dei familiari superstiti, entro 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore assicurato, in alcuni casi è prevista l'erogazione economica di uno **“speciale assegno continuativo mensile”**.

Per aver diritto a questo tipo di prestazione il reddituario doveva essere:

- Titolare di rendita con grado di inabilità permanente non inferiore al 65% (fino al 31/12/2006);
- Titolare di rendita con grado di inabilità permanente non inferiore al 48% (per infortuni o malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007).

Hanno diritto a questo tipo di prestazione:

Coniuge e figli a condizione che non percepiscono rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi

(escluso il reddito della casa di abitazione) di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale.

- Con la legge 20/05/2016, n° 76 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso” si applicano le norme del C.C. riferite al coniuge; ne consegue che l'unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge.